



Regolamento della Commissione Tecnica Federale

Approvato dal Consiglio Federale il 09/04/22

Art. 1. NOMINA E COMPOSIZIONE

- Comma 1.** La Commissione è composta da un Presidente e da due componenti, nominati, separatamente dal Consiglio Federale.
- Comma 2.** La Commissione rimane in carica due anni ed è riconfermabile.
- Comma 3.** Il Consiglio Federale, nel caso in cui la Commissione assuma decisioni o non coerenti con le norme ed i regolamenti federali in vigore, o con colpevole ritardo sulle urgenze e sulle necessità federali, può dichiararne la decadenza, provvedendo, contestualmente, all'insediamento della una nuova Commissione.
- Comma 4.** Qualora si determini la rinuncia, non contemporanea, all'incarico di componenti della Commissione, il Consiglio Federale provvede alla loro, immediata, sostituzione. Nel caso si determini la rinuncia contemporanea all'incarico di due dei suoi componenti, la Commissione decade ed il Consiglio provvede alla nomina della nuova Commissione.
- Comma 5.** La Commissione si riunisce su convocazione del suo Presidente.
- Comma 6.** La Commissione s'intende validamente costituita con la presenza di due dei suoi componenti, compreso il Presidente o chi da lui incaricato a presiederla.
- Comma 7.** Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei voti espressi. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Nei casi di comprovate necessità ed urgenza, il Presidente della Commissione, può assumere decisioni, sottoponendole, poi, alla ratifica della Commissione.
- Comma 8.** La Commissione è convocata almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione. In caso d'urgenza la Commissione può essere convocata con minimo preavviso, rapportato alla tempistica delle decisioni da assumere, e si può svolgere, in tale caso e con il consenso unanime dei suoi componenti, anche in conferenza telefonica, oppure, ove possibile, in video conferenza telematica.

Art. 2. COMPETENZE

- Comma 1.** La Commissione esercita tutte le funzioni e tutti i poteri ad essa delegati dalle norme e dai regolamenti federali in vigore, nonché dal Consiglio Federale. In particolare:
- a) propone al Consiglio Federale modifiche ed integrazioni ai regolamenti tecnici in vigore o l'adozione di nuovi regolamenti tecnici;
 - b) fornisce, a richiesta di società affiliate od aderenti alla Figs, interpretazioni di norme e regolamenti tecnici federali in vigore;
 - c) esprime, su richiesta della Commissione Ufficiali di Gara, pareri e suggerimenti sulle corrette interpretazione ed applicazione dei regolamenti federali relativi alle gare;
 - d) sovrintende all'aggiornamento delle classifiche operative nazionali;
 - e) classifica e riclassifica giocatrici e giocatori;
 - f) propone al Consiglio Federale, per la sua approvazione, il calendario annuale delle gare federali;

- g) svolge le funzioni per essa previste dai Regolamenti federali in materia di Gare federali e di Campionati Italiani Individuali ed a Squadre;
- h) autorizza l'annullamento o il rinvio di gare incluse nel calendario agonistico federale;
- i) interviene, se formalmente richiesta, sui ricorsi avverso le decisioni dei Giudici di Gara.

Art. 3. FUNZIONAMENTO

- Comma 1. Per l'espletamento delle sue funzioni, la Commissione si avvale di personale federale, indicato, allo scopo, dal Segretario Generale della Federazione. Tra questi viene nominato, dalla Commissione stessa, il suo Segretario.
- Comma 2. Le funzioni ed i poteri di cui all'articolo precedente, comma 1, lett. g), sono elencate nell'allegato A al presente regolamento del quale fa parte integrante.

Art. 4. NORMA FINALE

- Comma 1. Il regolamento entra in vigore immediatamente dopo la sua approvazione da parte del Consiglio Federale Figs.